

**Sentenza:** n. 2 del 12 gennaio 2015

**Materia:** tutela dell'ambiente e dell'ecosistema; caccia

**Parametri invocati:** art. 117, primo e secondo comma, lettera s), della Costituzione, e art. 4, numero 3), della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia)

**Giudizio:** legittimità costituzionale in via principale

**Ricorrente:** Presidente del Consiglio dei ministri

**Oggetto:** artt. 15, comma 1, lettere a), c) e d), e 18, comma 1, lettere a) e d), della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 9 agosto 2012, n. 15

**Esito:**

1- illegittimità costituzionale dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 9 agosto 2012, n. 15 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli-Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno e adeguamento alla direttiva 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici e alla direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. Modifiche a leggi regionali in materia di attività commerciali, di somministrazione di alimenti e bevande e di gestione faunistico-venatoria - Legge comunitaria 2010), nella parte in cui aggiunge l'art. 26-bis, comma 3, alla legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria);

2- cessazione della materia del contendere relativamente alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 1, lettere a), c) e d), e dell'art. 18, comma 1, lettera a), della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 15 del 2012.

**Estensore nota:** Federica Fradella

**Sintesi:** Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha promosso questioni di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 117, primo e secondo comma, lettera s), della Costituzione, e all'art. 4, numero 3), della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), degli artt. 15, comma 1, lettere a), c) e d), e 18, comma 1, lettere a) e d), della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 9 agosto 2012, n. 15.

In particolare l'art. 15 della l.r. in commento apporta modifiche alla legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 14 giugno 2007, n. 14 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli-Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione degli articoli 4, 5 e 9 della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici in conformità al parere motivato della Commissione delle Comunità europee C(2006) 2683 del 28 giugno 2006 e della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche – Legge comunitaria 2006).

Il ricorrente rileva che la nuova disciplina, frutto delle modifiche oggetto del giudizio, deroga a quanto stabilito dall'art. 19-bis, comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio), violando, inoltre, la competenza

esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente (art. 117, secondo comma, lettera s, Cost.), nonché i vincoli imposti dal diritto dell'Unione europea (art. 117, primo comma, Cost.), eccedendo, infine, la competenza legislativa statutaria in materia di caccia (art. 4, numero 3, dello statuto speciale regionale).

Orbene nelle more del giudizio è sopraggiunta la legge regionale 6 agosto 2013, n. 7 (Modifiche alla l.r. n. 14/2007, alla l.r. n. 6/2008 e alla l.r. n. 15/2012 in materia di gestione faunistico-venatoria) che, abrogando e sostituendo le disposizioni impugnate dell'art. 15 lettere a), c) e d) l.r. n. 15/2012, ha risolto le questioni sollevate dal ricorrente. La Regione, inoltre, ha assicurato che le disposizioni oggetto del ricorso non sono state applicate.

A fronte di tale novella legislativa la Corte ha dichiarato la cessazione della materia del contendere circa le questioni relative all'art. 15, comma 1, lettere a), c) e d), della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 15 del 2012.

Analogamente la Corte ha risolto riguardo l'art. 18, comma 1, lettera a) della l.r. 15 del 2012 in tema di immissioni all'interno del territorio regionale della fauna di allevamento detta "pronta caccia". L'articolo in commento, infatti, è stato abrogato e la Regione ha attestato, mediante dichiarazione del Direttore della Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali, che non ha avuto applicazione. Pertanto la Corte ha dichiarato la cessazione della materia del contendere in relazione a tale articolo.

Per quanto attiene l'art. 18, comma 1, lettera d) l.r. n. 15 del 2012, benché anch'esso abrogato, non può dichiararsi cessata la materia del contendere in quanto tale norma ha ricevuto una limitata applicazione. È bene ricordare che la norma è stata censurata dal ricorrente in quanto, introducendo l'art. 26-bis alla l.r. n. 6 del 2008, al comma 3 consente ai recuperatori abilitati l'attività di recupero della selvaggina con l'utilizzazione dell'arma «ogni giorno della stagione venatoria compresi i martedì e venerdì, senza limiti di orario e fino a due giorni dopo la chiusura» della stessa, violando pertanto l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., nonché la competenza legislativa regionale in materia di caccia (art. 4, numero 3, dello statuto speciale).

La Corte dichiara la fondatezza della questione e, ricordando l'art. 21, comma 1, lettera g), della legge n. 157 del 1992 che vieta il trasporto di armi per uso venatorio, che non siano scariche e in custodia, nei giorni durante i quali la caccia non è consentita, in particolare nei giorni di martedì e venerdì, «nei quali l'esercizio dell'attività venatoria è in ogni caso sospeso» (art. 18, comma 5, della legge n. 157 del 1992), ritiene che il divieto deve ritenersi espressivo della competenza esclusiva dello Stato a determinare standard di tutela della fauna, che non sono derogabili da parte della Regione.

È infatti evidente che quanto previsto dall'art. 18, comma 1, lettera d) si pone in netto contrasto con la disposizione dell'art. 21, comma 1, lettera g), della legge n. 157 del 1992: eludendo il divieto di cacciare in tali giorni e legittimando una condotta che per l'art. 12, comma 3, della stessa legge, costituisce esercizio venatorio.

Per tali motivi la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 9 agosto 2012, n. 15, nella parte in cui aggiunge l'art. 26-bis, comma 3, alla legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria).